

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, Presidente, illustrativa della seguente proposta di deliberazione;

VISTI:

- la Legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991, n. 266 che, agli articoli 1 e 2, detta i principi e le finalità delle diverse forme di volontariato;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 2 settembre 1996, n. 37 che, in attuazione della citata legge n. 266 del 1991, disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24 del 4 dicembre 2003, a oggetto "Disciplina della Polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalle Leggi Regionali: 28 settembre 2007 n. 21, e 19 luglio 2013 n. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 279 del 14/02/2005, a oggetto: "Direttiva in applicazione dell'art. 8 della Legge Regionale n. 24/2003: "Utilizzazione del volontariato";
- lo Statuto del Comune di Bentivoglio;

PREMESSO che:

- il principio della sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni a esse assegnate;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che al secondo paragrafo dispone che "i comuni e le province (svolgono) le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.";
- la Regione Emilia-Romagna, con la citata Legge n. 24 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, ha inteso disciplinare "l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale" e dettare "norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.";
- in particolare, l'articolo 8 della Legge Regionale n. 24 del 2003, come modificato dalla Legge Regionale n. 8/2013, ha introdotto la possibilità di ricorrere all'utilizzazione di forme di volontariato, nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della Legge n. 266 del 1991, allo scopo di "realizzare una presenza attiva sul territorio aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.", quale la figura degli "Assistenti Civici";
- la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 279 del 2005, in attuazione del comma 4 dell'articolo della Legge Regionale n. 24 del 2003, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, ha definito le modalità in esito all'individuazione e impiego dei volontari (assistenti Civici);

Visto l'articolo 8 della Legge Regionale n. 24 del 2003, nel testo attualmente vigente, che stabilisce testualmente quanto segue:

ART. 8

UTILIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

"1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul

volontariato). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari , individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni e in maniera subordinata al comandante o al responsabile della Polizia Locale stessa o ad altro addetto di detta polizia da esso individuato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta Regionale;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. I Comuni, o le Unioni di Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con le sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

4. OMMISSIS ."

EVIDENZIATO che, in base alla definizione contenuta nella citata Legge quadro n. 266 del 1991, è attività di volontariato quella "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà." (Articolo 2);

DATO ATTO del valore del coinvolgimento dei cittadini nella promozione della tutela e della sicurezza della comunità;

RITENUTO pertanto opportuno definire le modalità di attuazione, organizzazione e gestione dell'attività degli "Assistenti Civici" del Comune di Bentivoglio, attraverso l'approvazione di un apposito regolamento (Allegato A), dando atto che, in applicazione della normativa di riferimento, la gestione dell'attività degli "Assistenti Civici" sarà affidata al Comando di Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del I Settore "Affari Interni e Istituzionali" in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del IV Settore "Ragioneria e Tributi" in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente e non in contrasto con gli obiettivi e i programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (D. U. P.) del Comune di Bentivoglio;

VISTO, pertanto, lo schema di Regolamento per l'istituzione e la disciplina degli "Assistenti Civici", elaborato dagli Uffici comunali, mutuando analogo testo approvato da alcuni Comuni costituenti l'Unione Reno Galliera, in coerenza con il principio della omogeneizzazione dell'azione amministrativa;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e ai fini indicati nella premessa/narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati, il Regolamento per l'istituzione e la disciplina degli Assistenti Civici del Comune di Bentivoglio nel testo costituito da n. 15 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di assegnare il procedimento scaturente dall'approvazione del Regolamento di cui al precedente punto 1), al Responsabile, pro tempore, del I Settore "Affari Interni e Istituzionali", dando mandato al medesimo Responsabile di porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti necessari e/o opportuni per il buon fine del presente procedimento, di propria competenza, precisando che la gestione degli Assistenti Civici è demandata alla Polizia Locale dell'Unione Reno Galliera;
3. di disporre la pubblicazione del Regolamento in oggetto sul sito web istituzionale, nonché l'affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 – comma 5 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il regolamento in analisi, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
5. di dare atto, altresì, che la gestione dell'attività degli "Assistenti Civici" sarà affidata al Comando di Polizia locale dell'Unione Reno Galliera, e in tal senso l'Ufficio di Segreteria di questo Ente, avrà cura di disporre l'invio del presente provvedimento ai competenti uffici di San Giorgio di Piano.
